

*Patrocinio a spese dello Stato: istanza dopo la chiusura del processo è inammissibile*

Trib. Firenze, sez. impresa, decreto 9 marzo 2017 (Pres. Pompei, rel. Scionti)

**Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115 del 2002 – Liquidazione del compenso contestualmente alla decisione – Istanza presentata dopo la decisione – Inammissibilità – Sussiste**

*In virtù dell'articolo 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 208 del 2015, il decreto di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato deve intervenire non oltre la pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore dal momento che con detto provvedimento (definitivo) il giudice si spoglia della potestas decidendi sì che non può più provvedere alla liquidazione in epoca successiva: il professionista, lungi dal perdere il diritto al compenso, è tuttavia costretto a richiederlo con procedimento sommario di cognizione o con ingunzione di pagamento.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

- D E C R E T O -

LETTA l'istanza depositata in data ...2016 di liquidazione dei compensi del procuratore nominato da..., avv. LL, per la prestazione professionale da lui svolta in favore della ... attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio civile n. .../12 RG, definito con sentenza n. .../2016 del ...2016; letta altresì la giurisprudenza spontaneamente offerta dal medesimo procuratore successivamente chiamato a chiarimenti dinanzi al relatore;

RILEVATO che nell'ipotesi di specie trova applicazione l'art. 83/3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. n. 208/2015), secondo cui "...il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta...";

RITENUTO che detta nuova disciplina, come evidenziato dal medesimo difensore, ha dato pressoché fin da subito voce a due interpretazioni opposte: l'una secondo la quale il decreto di pagamento deve intervenire non oltre la pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore dal momento che con detto provvedimento (definitivo) il giudice si spoglia della potestas decidendi sì che non può più provvedere alla liquidazione in epoca successiva (sul

carattere irrituale del provvedimento, cfr. Cassazione Civile, Sezione III, 03.07.2008 n. 18204; id., Sezione II, 22.07.2003 n. 11418; per questo orientamento Trib. Milano 22.03.2016; Trib. Verona, 08.04.2016); l'altra secondo la quale rilievi di carattere normativo (la norma non implica decadenza dal potere di presentare istanza) e strutturale (la decadenza dalla potestas iudicandi concerne il regolamento delle spese processuali in senso stretto, dal quale fuoriesce la normativa in questione che attiene al regolamento del compenso professionale nel rapporto di prestazione tra Stato e professionista per il servizio reso) oltre che ragioni di economia processuale rendono ammissibile anche un'istanza tardiva (in tal senso le più recenti Trib. Mantova 29.09.2016 e Trib. Paola 14.10.2016); che, a parere di questo Tribunale, un'interpretazione più coerente alla lettera della legge induce a preferire la prima interpretazione, implicando la pronuncia contestuale, pretesa dalla disposizione in parola, l'infettibilità della preventiva istanza e non potendo d'altro lato il giudice procedere d'ufficio; che tale soluzione resta favorita pur nella consapevolezza che il professionista, lungi certo dal perdere il diritto al compenso, è tuttavia costretto a richiederlo con procedimento sommario di cognizione o con ingunzione di pagamento;

P. Q. M.

DICHIARA inammissibile l'istanza.

Si comunichi alle Parti.

Firenze, 01.03.2017